

Pag. 222 e 223

SERGIO BARTOLE - BENEDETTO CONFORTI  
GUIDO RAIMONDI

**COMMENTARIO ALLA  
CONVENZIONE EUROPEA  
PER LA TUTELA DEI DIRITTI  
DELL'UOMO E  
DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI**



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI  
2001

6.5. - Nella giurisprudenza della Corte europea non manca, infine, la consapevolezza del raccordo tra la presunzione d'innocenza e le altre garanzie processuali, sino all'affermazione che fa della stessa presunzione un elemento essenziale - e non meno essenziale di altri per il fatto di essere autonomamente previsto - del "procès équitable" (cfr. già la sent. *Deuener*, cit., par. 56); e l'inserzione nell'ambito di tale tematica ha talora indotto a mettere in particolare rilievo, anche in relazione alla presunzione d'innocenza, le esigenze del rispetto dei diritti della difesa (sent. *Barberà*, cit., par. 77).

Alla presunzione d'innocenza sono poi stati riportati, dalla Corte europea, anche altri profili, che la dottrina e la giurisprudenza italiane sono solite trattare autonomamente (non foss'altro che per la presenza, tra le fonti interne dell'ordinamento, di apposite previsioni): è il caso delle sentenze che all'art. 6 par. 2 della Convenzione hanno ricondotto il principio di personalità della responsabilità penale (così, a proposito della « regola fondamentale del diritto penale, secondo cui la responsabilità penale non sopravvive all'autore del fatto delittuoso », la sent. 29 agosto 1997, *A.P., M.P., T.P. c. Svizzera*, par. 48) oppure vi hanno trovato un punto di appoggio per il riconoscimento di un "diritto al silenzio" (v. le pronunce citate nel par. 5.1.2.4, mentre la più recente dec. 22 giugno 1999, *Tirado Ortiz c. Spagna*, fa della presunzione d'innocenza addirittura il punto di riferimento centrale della relativa problematica, giungendo comunque a conclusioni analoghe a quella della sent. *Saunders*, cit., circa l'ineccepibilità, in via di principio, del ricorso ad operazioni come i prelievi di sangue o i test di alcolemia per il conseguimento di fini probatori).

7. - I diritti dell'accusato "nel processo": alla conoscenza dell'accusa, a tempi e "facilitazioni" adeguate, all'autodifesa e all'assistenza difensiva, alla par condicio nella convocazione dei testimoni, alla contestazione dei testi a carico, all'assistenza gratuita di un interprete.

Se la presunzione d'innocenza consacrata nel par. 2 caratterizza alla radice, con una particolare qualificazione soggettiva enucleata dall'alveo del "fair trial", la posizione di chi sia sottoposto a un'accusa di carattere penale, il par. 3 dell'art. 6 viene ad esplicitare una serie di specifiche garanzie dell'accusato, che a loro volta potrebbero ricavarsi dalla nozione di "fairness" processuale e che non di rado la giurisprudenza della Corte europea ha interpretato in stretto collegamento con quella nozione, ma che peraltro i normetici europei non hanno ritenuto di dover lasciare, quanto all'individuazione dei loro tratti essenziali, ad operazioni di mera maieutica (cfr., anche per una critica alla tendenza a ritenere superfluo l'esame ai sensi del

par. 3 quando si conclude positivamente una valutazione di comparibilità tra i comportamenti denunciati e il par. 1, *VAN DIJK-VAN HOOFF*, p. 464, dove si osserva che « this restricts the development of specific case-law concerning the third paragraph »).

Le garanzie in questione possono d'altronde ricondursi tutte, anche se in diverso modo, all'idea della tutela del diritto di difesa (cfr. *RENUCCI*, op. cit., p. 192; *SOYER-DE SALVIA*, cit., p. 272); e l'intento di dare specificazione e sviluppo a tale tutela - così come espressa dall'art. 24 Cost. - può del resto scorgersi quale una delle ispiratrici dell'operazione che ha condotto a formulare l'attuale 3° comma dell'art. 111 Cost. su una falsariga largamente (seppur non pienamente) ripetitiva di quella dell'art. 6, par. 3 della Convenzione.

7.1. - La prima di tali garanzie da rilievo a quell'interesse alla conoscenza dell'accusa, il cui soddisfacimento condiziona palesemente un efficace svolgimento dell'attività propriamente difensiva: « un'informazione precisa e completa degli addebiti che gravano su un accusato, ivi compresa la qualificazione giuridica di cui il giudice potrebbe fargli carico, è una condizione essenziale della correttezza della procedura » (da ultimo, Corte eur., 25 marzo 1999, *Pelissier e Sassi c. Francia*, par. 52). In questa sua specificità, la garanzia *de qua* si caratterizza rispetto a quella prevista dall'art. 5, par. 2 (cfr. *HARRIS-O'BOYLE-WARBURCK*, p. 250), anche se, circa i tempi dell'informazione (al qual proposito è quasi d'obbligo un certo margine di elasticità delle formule normative) la Convenzione non sembra differenziare - diversamente dal Patto internazionale (art. 9, par. 2 e art. 14, par. 3 lett. a)) - l'informazione che ha da essere data ad ogni accusato e quella da fornire all'arrestato, la quale, verosimilmente, dovrebbe implicare una più pressante urgenza, almeno nei suoi elementi essenziali.

7.1.1. - L'oggetto dell'informazione è costituito - per costante giurisprudenza della Commissione e della Corte europea, che così interpretano i riferimenti, da un lato, alla « causa », dall'altro alla « natura » dell'accusa, sostanzialmente riprodotti nell'art. 111, 3° comma Cost. - sia dai fatti materiali addebitati all'accusato, sia dalla qualificazione giuridica che essi ricevono: v., per tutte, ancora la sent. *Pelissier e Sassi*, cit., par. 51.

L'esigenza di un'informazione "dettagliata", che è parimenti espressa dalla clausola in commento, non può ovviamente intendersi sino al punto di postulare, già dalle primissime comunicazioni all'accusato, quella puntualità di particolari che può pretendersi soltanto al termine della fase investigativa e con la formulazione della vera e propria imputazione. C'è forse da chiedersi se gli estremi cui fa allusione l'art. 369 c.p.p., per l'"informazione di garanzia" - « indicazione delle norme di legge che si assumono

violata, della data e del luogo del fatto) - possano essere ritenuti sempre sufficienti a soddisfare quella esigenza di tutela che si richiede in concreto; cfr. tuttavia, con riferimento a quanto previsto dall'art. 177-bis c.p.p. abr., Corte eur., 19 dicembre 1989, *Brozicek c. Italia*, par. 42, dove si è ritenuta sufficiente una comunicazione inviata all'interessato, la quale « enumerava sufficientemente i reati di cui era indagato, ne precisava il luogo e la data, si riferiva agli articoli del codice penale applicabili e menzionava il nome della vittima »; v. altresì Corte eur., sent. 23 settembre 1998, *Steel et alii c. Regno Unito*, par. 84 e 87, che ha giudicato adeguata una comunicazione contenente l'accusa di aver commesso, a una certa data e in un certo luogo, un "breach of the peace". V. però anche, con riferimento agli atti come il "vecchio" decreto di citazione a giudizio del c.p.p. italiano del 1930, già implicativi di una vera e propria imputazione in senso formale, Cass., 6 marzo 1984, *Viola*, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1139, m. 694, secondo cui violerebbe l'art. 6, par. 3 lett. a) una loro formulazione « che non consentisse poi la concreta individuazione del fatto nei suoi profili storici essenziali ». E a una maggiore precisione e completezza di dettagli parrebbe alludere, quando si sia di fronte a un vero e proprio "atto di accusa", pure Corte eur., *Kamasinski*, cit., par. 79.

7.1.2. - Coerentemente con la ratio di massima agevolazione della conoscenza dell'accusa da parte del più diretto interessato, che è propria della garanzia in questione, la norma si preoccupa di precisare che l'informazione deve essere data in una lingua comprensibile dall'accusato (v., correlativamente, anche la previsione della lett. e) dello stesso par. 3 dell'art. 6, e, in relazione ad essa, *infra*, par. 7.5.).

Perché sorga il diritto a una traduzione in lingua diversa da quella del paese in cui si svolge il procedimento, ciò che conta non è d'altronde, di per sé, la qualità di straniero dell'accusato, ma la sua impossibilità di comprendere quest'ultima lingua (in questo senso è corretta la massima tratta da Cass. 15 marzo 1991, *Balboa*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 85, m. 59). Tuttavia, di fronte a un'istanza di traduzione prodotta da uno straniero che lamenti di non comprendere la comunicazione ricevuta chiedendone la traduzione nella sua lingua materna « o in una delle lingue ufficiali delle Nazioni unite », non sarebbe consentito all'autorità procedente disattendere l'istanza senza aver previamente accertato in concreto l'effettiva comprensibilità dell'atto da parte dell'accusato, per limitarsi alla constatazione superficiale di una « discreta padronanza » della lingua in cui è redatta l'informativa (Corte eur., *Brozicek*, cit., par. 41; in senso sostanzialmente analogo già Cass., 8 giugno 1983, *Strobl*, in *Giur. it.*, 1984, II, c. 464; e cfr. del resto, in tema di notificazioni all'imputato straniero residente all'estero, « quando dagli atti non risulti che egli conosca la lingua italiana », l'art. 169, 3° comma c.p.p.).

Deve aggiungersi che la nostra Corte costituzionale, nella sent. 10 del 1993, si è mostrata particolarmente sensibile a quest'aspetto della garanzia, sia pur sovrapponendovi, senza d'altronde menzionarla espressamente, l'altra garanzia, collegata ma distinta, prevista dalla lett. e) dello stesso art. 6 n. 3 della Convenzione (per cui v. *infra*, par. 7.5). Ne sono venute, comunque, sul piano dei principi, l'affermazione che « il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli dev'essere considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile », nonché una regola generale di carattere ermeneutico, nel senso di ritenere che ormai il giudice sia « sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile », quel diritto: e, come tangibile conseguenza specifica, un'interpretazione dell'art. 143 c.p.p., tale da implicare, per chi ne abbia bisogno, « la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi del decreto di citazione a giudizio ». Conformemente, con un'istanza di rotta rispetto a un orientamento precedente, Cass., 13 dicembre 1993, *Chief Mabolai*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2925 (ma, in senso limitativo della "forza espansiva" dell'art. 143 c.p.p., v. *sub* par. 7.5.).

7.1.3. - Circa le modalità dell'informazione, non sono fornite altre specificazioni (in particolare, nella previsione che si commenta non figura alcun riferimento a quell'istanza di riservatezza che si è invece inserita nell'art. 111, 3° comma Cost.). Non si richiede dunque nessuna forma particolare per l'adempimento, nemmeno nel senso che l'informativa debba essere necessariamente scritta: cfr. Corte eur., *Kamasinski*, cit., par. 79, dove semmai si lascia intendere che - nel caso di problemi di ordine linguistico - la traduzione scritta potrebbe essere l'unico mezzo per assicurare una conoscenza adeguata. Peraltro, deve pur sempre essere chiaro che si tratti di una « notificazione ufficiale, proveniente dall'autorità competente ». Corte eur., *Brozicek*, cit., par. 38, mentre non sarebbe sufficiente, ad evitare una constatazione di violazione della garanzia, la prova che l'interessato abbia avuto una conoscenza indiretta, « vaga e non ufficiale », dell'accusa (Corte eur., 12 ottobre 1992, *T. c. Italia*, par. 28, dove si sottolinea che « l'avvisare qualcuno del procedimento intentato contro di lui costituisce un atto d'importanza tale da dover rispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato »).

7.1.4. - Sempre in considerazione della ratio di tutela difensiva della garanzia, va da sé che questa sarebbe sminuita di larga parte del suo significato se, rispetto all'accusa facente oggetto della prima comunicazione,

potessero esservi modifiche che non venissero comunicate, a loro volta con modalità tali da garantire una effettiva comprensione e una reale possibilità di difesa: in questo senso Cass., 13 febbraio 1984, *Incorvaia*, in *Giur. it.*, 1985, II, c. 338, ha ravvisato nei meccanismi di correlazione tra accusa e sentenza uno strumento per assicurare l'attuazione dell'art. 6, par. 3 lett. a) della Convenzione. Cfr. del resto, diffusamente, Corte eur., *Pélassier e Sassi*, cit., par. 58 ss., che — dopo aver sottolineato che « esiste un legame tra gli alinea a) e b) dell'art. 6 par. 3 e che il diritto a essere informato sulla natura e la causa dell'accusa deve essere visto alla luce del diritto dell'accusato di preparare la sua difesa » — ha colto una violazione della garanzia in questione in un caso nel quale la sentenza di appello aveva mutato l'imputazione per il reato di bancarotta in quella per complicità nel reato medesimo.

7.2. - Con la previsione della lett. b) del par. 3, l'art. 6 della Convenzione viene a toccare la tematica del diritto di difesa dell'accusato nelle sue esplicazioni attive ed è strettamente collegata a quelle concernenti le caratterizzazioni soggettive dell'esercizio della difesa stessa, di cui alla lett. c) dello stesso par. 3 (cfr. VAN Dijk-VAN HOOFF, p. 465).

Nel suo riferimento al « tempo » necessario per la preparazione della difesa, la garanzia in questione rappresenta d'altronde, in qualche modo, il « contrappeso » — così HARRIS-O'BOYLE-WARBICK, p. 252 — del principio di « ragionevolezza » della durata dei procedimenti, espresso nel par. 1, e può servire a temperare esasperazioni unilaterali dell'esigenza di celerità, normalmente sottesa a tale principio. In particolare, essa appare come fonte di legittimazione per iniziative volte al rinvio di udienze, correlative al desiderio di fruire di « termini a difesa », nelle quali gioca comunque un ruolo decisivo la diligenza dell'interessato (cfr. Corte eur., *Campbell e Fell*, cit., par. 98).

Sia sotto questo profilo, sia — e soprattutto — sotto il profilo delle « facilitazioni », a loro volta finalizzate alla preparazione della difesa dell'accusato, il dettato in esame lascia per vero l'interprete nel dilemma tra l'attribuirgli un ruolo tutto sommato trascurabile per la sua maggiore genericità rispetto ad altre, più corpose componenti del complessivo quadro di garanzie disegnato nell'art. 6, par. 3, e più audaci illazioni interpretative ed applicative — sino, al limite, a scorgervi un grimaldello per forzare le porte di qualsiasi segreto istruttorio o investigativo « interno » —, non agevolmente maneggiabili senza incorrere nel rischio di minare alla base l'efficienza della giustizia: fors'anche per questo motivo, nella versione « riveduta » dell'art. 111, 3° comma Cost. si è preferito parlare di « condizioni » — anziché, appunto, di « facilitazioni » — sebbene, lì, appaia non poco forzato, sul piano linguistico, il collegamento con il verbo « disporre ». D'altronde, nella sua

versione inglese (« facilities »), la clausola in esame suggerisce piuttosto una prospettiva polarizzata sui servizi e sulle attrezzature di supporto all'esercizio del diritto di difesa.

La giurisprudenza della Corte europea — e, prima ancora, della Commissione — palesa una certa cautela nei richiami a questa previsione (cfr., anche per una sintesi, VEIU-ENGEC, p. 488 ss., spec. 489, cui *adde* VAN Dijk-VAN HOOFF, p. 466 s.), che tuttavia è riuscita a offrire elementi di contesto, non sempre trascurabili, come componente di un più complesso quadro di parametri di valutazione: si è appena detto del fattore di bilanciamento che il diritto di fruire di un « tempo » adeguato, per la preparazione della difesa, può costituire nei confronti di sviluppi troppo radicali della tendenza a dare rilievo alla condotta dell'accusato nella dinamica applicativa del principio della « durata ragionevole » del processo; ma non pochi sono gli altri risvolti deducibili da un richiamo della garanzia in questione all'interno del complesso delle garanzie difensive risultanti dall'art. 6 par. 3, anche in coordinamento con il più generale principio di *fairness* o *équité* delle procedure, espresso dal par. 1. In particolare, si è già visto come il diritto di fruire delle « facilitazioni » necessarie per la preparazione della difesa fornisce un elemento di contesto prezioso per un corretto inquadramento del diritto alla conoscenza dell'accusa (cfr. il par. 7.1.4.), non meno che per dar corpo a un obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari (par. 5.1.2.3). E vedremo come la clausola *de qua* venga tenuta presente anche in rapporto alla tematica dei colloqui difensivi (cfr. il par. 7.3.1.), a quella relativa alla qualità delle prestazioni del difensore d'ufficio (par. 7.3.4.), a quella della comunicazione dei materiali probatori in possesso dell'accusa.

7.3. - La previsione della lett. c) del par. 3 dell'art. 6 concerne — come già si è accennato — le caratterizzazioni soggettive dell'esercizio della difesa penale, configurando, al riguardo, tre diritti dell'accusato (cfr., più analiticamente, MARZADURI, *L'identificazione*, cit., p. 272 ss.): a difendersi personalmente; a scegliersi un legale di fiducia; a fruire — a certe condizioni — dell'assistenza legale gratuita (manca invece — diversamente che nell'art. 14 n. 3 del Patto internazionale — ogni riferimento al diritto ad essere informato del diritto di avere un difensore). Tali diritti sono enunciati distintamente, ma il modo di stabilire le loro reciproche relazioni differisce nelle due versioni ufficiali del testo: in quella inglese, è infatti usata ogni volta la disgiuntiva (« or »), mentre in quella francese il diritto alla nomina di un difensore d'ufficio è menzionato in aggiunta (« et ») agli altri due, che restano in alternativa (« ou »). La Corte europea, con la sent. 25 aprile 1983, *Pakelli c. Austria*, par. 31, ha dato prevalenza, ai fini interpretativi, alla

PM. 241 a 246

SERGIO BARTOLE - BENEDETTO CONFORTI  
GUIDO RAIMONDI

**COMMENTARIO ALLA  
CONVENZIONE EUROPEA  
PER LA TUTELA DEI DIRITTI  
DELL'UOMO E  
DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI**



CASA EDITTRICE DOTT. ANTONIO MILANI  
2001

condurre l'esame e a filtrare le domande delle parti, e dove d'altronde una narrazione "libera" da parte del teste precede normalmente - art. 331 c.p.p. - il susseguirsi delle domande e delle risposte); e non sarebbero possibili neppure le deroghe che, nella legislazione italiana, si sono pur volute far salve in nome del bilanciamento con esigenze non meno importanti di quella del contraddittorio processuale (quale quella della tutela della personalità minorile ex art. 498, 4° comma c.p.p.).

Di certo, la Convenzione esige che, con o senza filtri "presidenziali", l'accusato e/o la sua difesa siano messi in grado di contestare efficacemente le testimonianze (*lato sensu* inglese) che vengano addotte a carico. Però, a differenza che nella nuova versione dell'art. 111 (4° e 5° comma) Cost. - venuta alla luce anche a seguito delle reazioni suscitate, a proposito dei limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni di coimputati e di imputati in procedimenti connessi, dalla sent. n. 361 del 1998 della Corte costituzionale (in proposito cfr., volendo, il mio *Dichiarazioni a carico e contraddittorio*, ecc., in *Leg. pen.*, 1998, p. 925 ss.) - la regola non è qui corredata esplicitamente da una (sia pur circoscritta) *exclusionary rule*.

Ciò non significa che la giurisprudenza della Corte europea non fornisca indicazioni al riguardo, in larga misura ispirate da preoccupazioni simili a quelle che si sono tradotte nelle scelte della nostra recente legislazione costituzionale, ma - si direbbe - destinate ad incidere sugli equilibri processuali con effetti di maggior sobrietà rispetto a quelli che - almeno a prima vista - parrebbero dispiegarsi da quest'ultima.

Larga parte di questa giurisprudenza - comprensiva, nel suo insieme, anche di parecchie constatazioni di violazioni - si è andata elaborando attorno a problemi scaturiti dal frequente ricorso, nell'ambito di parecchi ordinamenti stranieri, alla pratica delle testimonianze anonime; a proposito delle quali la Corte, pur senza mai giungere a una radicale contestazione di legittimità, è venuta a prescrivere tutta una serie di garanzie, particolarmente pressanti quando il teste anonimo sia un agente "infiltrato" (cfr., per un quadro, M. VOGLIOTTI, *La logica floue della Corte europea*, ecc., in *Giur. it.*, 1998, IV, c. 851 ss.; *adde*, da ultimo, Corte eur., dec. 4 luglio 2000, *Kole c. Paesi Bassi*).

Restano tuttavia importanti soprattutto le indicazioni di fondo, riassumibili in una formula che appare in via di consolidamento, e che è stata recentemente ribadita da una pronuncia di censura proprio per una vicenda "italiana", caratterizzata dalla condanna penale di una persona sulla scorta di dichiarazioni assunte all'estero per rogatoria, e in ordine alle quali la difesa non aveva mai avuto alcuna possibilità di contraddittorio con i dichiaranti (Corte eur., 14 dicembre 1999, *A.M. c. Italia*, par. 25): « gli elementi di prova debbono in via di principio essere prodotti davanti all'accusato in pubblica udienza, in vista di un dibattito in contraddittorio », pur se si am-

mette che il principio « non va esente da eccezioni », accettabili, peraltro, soltanto « con riserva dei diritti della difesa », ed imponendosi comunque, « come regola generale », di « concedere all'accusato un'occasione adeguata e sufficiente di contestare una testimonianza a carico e di interrogare l'autore, nel momento della deposizione o più tardi »; e - conclude la sentenza questa sua sintesi di principi - « in particolare, i diritti della difesa sono ristretti in maniera incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si fonda, unicamente o in misura determinante, sulle deposizioni di un testimone che né in fase istruttoria né durante il dibattimento l'accusato ha potuto interrogare o far interrogare » (tra i precedenti più significativi cfr. Corte eur., 24 novembre 1986, *Unterpingger c. Francia*, par. 29 ss., *Id.*, 20/9/1993, *Saidi c. Francia*, par. 43 s., e, soprattutto, *Id.*, 23/4/1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, par. 50 ss., ma, per la particolare valorizzazione di elementi di bilanciamento v. anche la sent. *Doorsen*, cit., par. 68 ss., nonché, in particolare, Corte eur., 19 febbraio 1991, *Jsgro c. Italia* (spec. par. 34-36) e *Id.*, *Ferrantelli e Santangelo* (spec. par. 51-52), entrambe non prive di valutazioni chiaroscurali ma, in definitiva, nel senso dell'esclusione di violazioni dell'art. 6 sotto il profilo in questione, sebbene pure in quelle occasioni si fosse avuta l'acquisizione come prove, agli effetti di condanne penali, di dichiarazioni raccolte, anteriormente al giudizio, senza presenze difensive (nella prima pronuncia, la Corte europea diede rilievo, sia alla possibilità, che comunque l'accusato avrebbe avuto, di contestare le dichiarazioni a suo carico mediante il confronto cui era stato sottoposto con il suo accusatore, sia alla situazione di parità in cui - per la contemporanea assenza del difensore e del pubblico ministero - le dichiarazioni sarebbero state raccolte; nella seconda, venne dato rilievo sia alla morte sopravvenuta del chiamante in correità, sia alla "corroboration" che si sarebbe avuta ad opera di altri elementi probatori e in particolare dalla reciprocità delle accuse).

7.5. - Ultimo tra i diritti fondamentali specificamente riconosciuti all'accusato, quello all'assistenza gratuita di un interprete (art. 6, par. 3 lett. e)) a supplenza di carenze di padronanza linguistica, tali da compromettere un'efficace difesa: tema, questo, forse marginale all'epoca della redazione della Convenzione, ma oggi di grande attualità a seguito dell'enorme crescita dei fenomeni migratori e, di conseguenza, oggetto di particolare attenzione anche in Italia (per un quadro della nutrita letteratura già registrata in proposito, anche con riferimento alla clausola *de qua*, cfr. CURTOTTI, *Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, p. 463 ss., spec. 467-468).

In proposito, è molto netta la peculiarità della previsione rispetto a

quelle che, in ambito nazionale, conferiscono diritti particolari – anche in tema di uso processuale delle lingue – agli appartenenti a minoranze linguistiche (come, nell'ordinamento italiano, l'art. 109 c.p.p.; ma cfr. invece, sulla falsariga della disposizione commentata, l'art. 143, 1° comma c.p.p.). Qui, la garanzia è in funzione della tutela della persona in quanto tale, e in particolare dei suoi interessi difensivi (sulla distinzione tra le garanzie linguistiche preordinate a questi interessi e quelle dirette alla salvaguardia di entità etniche cfr. CONETTI, *L'impiego della lingua materna nei procedimenti giudiziari come diritto dell'uomo*, in *Studi in onore di G. Sperduti*, Milano, 1984, p. 507; KOSTORS, *Diritto all' "intervento" dell'imputato contumace e garanzie per le minoranze linguistiche*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 3303). Pertanto, riguardo ad essa, non si fa questione di appartenenza a gruppi etnici particolari (anche se, per coloro che ne facciano parte, così come per gli stranieri, saranno più frequenti che per gli altri cittadini dello Stato in cui si svolga un determinato processo i casi di riconducibilità alle situazioni prese in considerazione dalla clausola in commento); d'altro canto, la garanzia medesima non opera automaticamente in relazione a questo o a quello status anagrafico, ma è circoscritta a chi « non comprende o non parla » la lingua nella quale il processo si svolge (né da vita ad alcuna pretesa di conduzione del giudizio e dell'assunzione delle prove in una lingua diversa da quella ufficiale del paese: cfr. VAN DYK-VAN HOOF, p. 477).

La tutela è del resto strettamente funzionale, in primo luogo, a una conoscenza a sua volta finalizzata a un consapevole esercizio del diritto di difesa in condizioni di eguaglianza (Corte eur., 28 novembre 1978, *Luedicke, Belkacem e Kog*, par. 49), ed è connessa a quella, più generale, del "processo equitabile", essendo palese che non sarebbe agevole (o, per certi versi, sarebbe addirittura illusorio) il pensare di poter concretamente beneficiare delle altre garanzie in cui questo si articola se non si potesse conoscere – tramite quell'opera di mediazione comunicativa che l'interprete è chiamato ad esplicare – i più essenziali atti processuali, e in particolare quelli che supportano l'accusa: in questo senso, la garanzia in questione è uno sviluppo di quella racchiusa nella lett. a) dello stesso par. 3, e, più in generale, di quanto stabilito nel par. 1 dell'art. 6.

7.5.1. - Il testuale riferimento a situazioni che evocano un contesto strettamente processuale (« *la langue employée à l'audience* », « *the language used in court* ») parrebbe all'apparenza escludere la necessità della nomina dell'interprete durante fasi anteriori al giudizio, ma la Corte europea – giustamente guardando alla ratio della previsione più che alla sua formulazione letterale – ha ritenuto che essa si estenda anche agli atti dell'autorità inquirente e ai documenti scritti: così la sent. *Kamasinski*, par. 74; in precedenza, per implicazioni addirittura più a largo raggio – e cioè per la

tesi secondo cui, « nella prospettiva del diritto a un processo equo », l'assistenza gratuita di un interprete spetta all'accusato « affinché gli siano tradotti o interpretati tutti gli atti del procedimento intentato contro di lui che gli sia necessario comprendere per beneficiare di un tale processo » – Corte eur., *Luedicke, Belkacem e Kog*, cit., par. 48.

In linea con questi orientamenti appare Corte cost., sent. n. 10 del 1993, in quanto, interpretando l'art. 143, 1° comma c.p.p. alla luce dei principi delle convenzioni internazionali, ritiene necessario « che si proceda alla nomina dell'interprete o del traduttore immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se, in difetto di ciò, sia accertata dall'autorità procedente », aggiungendo che « quest'ultima evenienza, anzi, va riferita anche alla fase delle indagini preliminari »; negli stessi termini quanto alla premessa, ma con applicazione alla notifica del decreto penale di condanna, Cass., 12 maggio 1995, *Alagna*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2596. Altre pronunce della Corte di cassazione denotano invece un orientamento in direzione opposta, là dove si esclude che l'alloggiato abbia diritto alla traduzione del testo integrale della sentenza ai fini dell'esercizio del potere d'impugnazione (Cass., 18 settembre 1997, *Ben Kalfi*, in *Dir. proc.*, 1998, p. 986) oppure si rigetta la doglianza di un imputato straniero che lamentava di non aver ricevuto in una lingua a lui nota, con la notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza dimanzi al tribunale del rissame, l'avvertimento aggiuntivo circa la necessità di una sua richiesta come condizione perché se ne disponesse il trasferimento in udienza (Cass., 5 luglio 1994, *Molina*, in *Cass. pen.*, 1996, 1187). Criticamente, in argomento, CURTOTTI NAPPI, *Resistenze giurisprudenziali al pieno riconoscimento del diritto all'interprete*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 987 ss.

7.5.2. - La funzione dell'interprete in questa veste di assistente dell'accusato non si esaurisce del resto nell'ambito del mero supporto alla conoscenza di informazioni da parte di quest'ultimo, ma si proietta anche in termini di ausilio all'autodifesa attiva (e i redattori della Convenzione hanno fatto chiaramente capire di percepire quest'aspetto della problematica indicando come presupposto autonomo della nomina dell'interprete l'incapacità, dell'accusato, anche solo di "parlare" la lingua del processo).

Ne consegue altresì che all'eventuale carenza di capacità linguistica dell'accusato non possa supplire di per sé la personale conoscenza della lingua locale da parte del difensore (cfr. ancora VAN DYK-VAN HOOF, p. 477). Altra cosa potrebbe essere un bilinguismo del difensore che consenta di considerare lui stesso alla stregua (anche) di un interprete (implicitamente, per la sufficienza di una simile soluzione a soddisfare le esigenze avute di

mira con l'art. 6, par. 3 lett. e), Corte eur., *Kamasinski*, par. 65, 77, 83). D'altronde, la nomina dell'interprete potrebbe imporsi anche per rendere possibile la comunicazione tra il difensore e l'accusato alloplotta, di cui il primo non padroneggi la lingua (HARRIS-O' BOYLE-WARRICK, p. 271, PERKERT, *op. cit.*, p. 314).

7.5.3. - Indicazioni della giurisprudenza della Corte europea si ricavano anche a proposito di una serie di questioni collaterali, ma di non secondaria importanza.

Così, quanto alla non necessità, di regola, che l'interprete fornisca traduzioni scritte, e peraltro anche quanto all'esigenza, per converso, che l'autorità giudiziaria non si limiti a provvedere alla sua nomina ma ne controlli la competenza e la fedeltà durante lo svolgimento del suo operato, v., specificamente, Corte eur., *Kamasinski*, cit., par. 74 (da leggere anche a fronte dell'assunto - Cass., 15 marzo 1993, *Adekunde*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1867 - secondo cui l'idoneità dell'interprete a soddisfare in concreto le esigenze di assistenza difensiva, in vista delle quali è stato nominato, « costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito »). Ma torna utile richiamare anche alcune precisazioni, già viste a proposito della previsione contenuta nella lett. a), quali - cfr., con riferimento a Corte eur., *Brozicek*, cit., par. 41, *supra*, il par. 7.1.2 - quelle circa il grado di conoscenza della lingua processuale da parte dell'accusato come presupposto per fare a meno di una traduzione, o circa l'utilità di un sondaggio, come *quid medium* utile per risolvere problemi pratici altrimenti difficilmente affrontabili quando la lingua-madre dell'accusato sia scarsamente conosciuta nel paese in cui si svolge il processo, della sua conoscenza di una di quelle considerate come "lingue internazionali".

Alla stregua di quanto precede non parrebbe esauritivo l'orientamento della nostra giurisprudenza - cfr., *ex multis*, Cass., 8 marzo 1995, *Tounsi*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2595 - secondo cui, quando l'imputato straniero, nelle varie fasi in cui si sia articolato il procedimento a suo carico, abbia mostrato di rendersi sempre conto della portata degli atti a lui indirizzati, si realizzerebbe « una presunzione di fatto di idonea e compiuta conoscenza della lingua ufficiale del processo, i cui effetti si estendono alla fase esecutiva », con la conseguente superfluità della nomina di un interprete; mentre potrebbe suscitare una certa perplessità, ove dovesse generalizzarsi, la massima tratta da Cass., 11 marzo 1993, *Osgie Annunzi*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1616, dove si definisce non insuperabile - a prescindere da una restituzione nel termine - l'ostacolo a una tempestiva richiesta di giudizio abbreviato, causato dalla mancata conoscenza della lingua italiana da parte di un imputato straniero e dalla conseguente impossibilità di essere informato, senza la traduzione del decreto di citazione, della relativa facoltà.

7.5.4. - Questione delicata è quella dei costi delle prestazioni dell'interprete. In proposito, la Corte europea è stata molto netta nel portare alle estreme conseguenze il principio di gratuità, e ne ha tratto argomenti, al riguardo, sia dalla formulazione letterale della clausola che si commenta (la quale, a differenza di quella della lett. c), non subordina l'operare della garanzia ad accertamenti di carattere economico e tantomeno alla valutazione discrezionale degli « interessi della giustizia »), sia dall'« oggetto » e dallo « scopo » dell'intero art. 6: per chiunque non parli o non comprenda la lingua ufficiale del processo, il diritto sancito dall'art. 6, par. 3 lett. e) comporta « il diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete senza vedersi poi chiedere il pagamento delle spese implicare da tale assistenza »; né la gratuità potrebbe concernerne soltanto le spese dell'assistenza alle udienze, escludendo quelle altrimenti sostenute per le prestazioni dell'interprete (così la sent. *Luedicke, Belkacem e Koc*, cit., spec. par. 46 e 48); analogamente, con riferimento alle spese d'interprete sostenute nel procedimento per una *Ordnungswidrigkeit*, la sent. *Oztürk*, cit., par. 58.

Con la crescita esponenziale - in tutti i paesi europei, Italia compresa - di processi a carico di stranieri non in grado di esprimersi nella lingua usata nel processo (ma non necessariamente privi dei mezzi per sostenere, in tutto o in parte, le spese di un interprete), tanta rigidità può, a dire il vero, diventare assai onerosa per le finanze statali (o avere, come squallida alternativa, la spinta a una sostanziale dequalificazione del servizio): verosimilmente per questo motivo, nella recente revisione dell'art. 111 della Costituzione che ha voluto inglobare nel testo della Carta fondamentale (ma non sempre con assoluta fedeltà) le previsioni dell'art. 6 par. 3 della Convenzione, il connotato della "gratuità" non è stato riprodotto a proposito del diritto dell'interprete. Va da sé che questa omissione non esonera affatto le competenti autorità giudiziarie italiane dall'adeguarsi alla regola della gratuità, altrimenti profilandosi il rischio - se e fino che tale regola resti ferma e in mancanza di una valida "riserva" da parte dell'Italia - di una lesione dell'impugno assunto con la ratifica della Convenzione (per un monito analogo, in relazione a una prassi segnalata da taluni uffici giudiziari, v. già Russo, in *Giustizia penale e cittadini stranieri*, Torino, 1996, p. 29).

7.5.5. - Resta da dire che nel configurare un diritto all'interprete l'art. 6, par. 3 lett. e) sembra riferirsi soltanto ad ipotesi in cui vi sia bisogno di traduzioni da un idioma all'altro. Un profilo diverso - e di recente emerso all'attenzione della Corte costituzionale (cfr. la sent. 341 del 1999, dichiarativa di parziale illegittimità dell'art. 119 c.p.p., e in relazione ad essa i commenti di DI CHARA, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 224 ss. e di QUATTROCILO, in *Leg. pen.*, 1999, p. 943 ss.) - è quello dell'assistenza che rimedi alle carenze acustiche o comunque comunicative di determinati soggetti (sordi,

muti e sordomuti). Può ricordarsi che il problema – come già si è accennato – è affiorato, in una diversa prospettiva, anche davanti alla Corte europea, la quale, a sua volta, lo ha risolto in modo da non lasciare prive di tutela certe elementari esigenze di comprensione, da parte del diretto interessato, di quanto accade nel “suo” processo (cfr., con riferimento alla sentenza *Stanford*, il par. 7.3.3.).

#### 8. - Garanzie processuali, derogabilità e rinunciabilità.

Prima di chiudere queste note, va fatto un cenno ad almeno un paio, ancora, di problemi di ordine generale. E alla base sta ancora una volta la constatazione che tutto l'art. 6 è impostato in chiave di tutela della persona. Ciò non toglie, peraltro, che nella sua applicazione debba filtrare anche la considerazione per beni, interessi, valori collettivi.

8.1. - A tal riguardo è anzitutto significativo il bilanciamento operato dall'art. 15 della Convenzione: a differenza di altri diritti facenti parte del “catalogo” fornito dalla Convenzione e dai suoi Protocolli addizionali, quelli riconosciuti dall'art. 6 non sono sottratti all'ambito delle possibili deroghe temporanee che s'impongano, sotto lo stretto controllo degli organi del Consiglio d'Europa, in forza di stati di emergenza, bellica o d'altro genere. Ma per certi versi è nella stessa dinamica interna dell'articolo posto sin qui sotto esame, che si palesa l'esigenza di equilibrio tra le ragioni di tutela individuale e le ragioni di tutela collettiva (sia pur sempre tenendo presente che lo scopo fondamentale delle relative prescrizioni è quello di assicurare un patrimonio di garanzie effettive ed efficaci per la persona: cfr., in più ampia prospettiva, *CASSESE, The International Community, Terrorism and Human Rights*, in *Studi Sperduti*, cit., p. 485 ss., spec. p. 492); l'articolazione del rapporto tra la regola della pubblicità processuale e le possibili eccezioni ne fornisce la prova più palese; ma pure gli stralci, per quanto sommarî, che della giurisprudenza della Corte europea si è cercato di dare sotto altri profili, hanno via via messo in evidenza parecchie altre sfumature delle operazioni di bilanciamento cui essa è sovente chiamata e nelle quali, in particolare per quanto riguarda la giustizia penale, hanno un peso non trascurabile le esigenze di contrasto alla criminalità, comune e (soprattutto) organizzata (in proposito ci si permette di richiamare quanto già rilevato nel “rapport introductif” pubblicato nel volume *La grande criminalité et les exigences du respect des droits de l'homme dans les démocraties européennes*, Strasbourg, 1997, p. 22 ss., nonché alle considerazioni svolte in *Procédures pénales d'Europe*, cit., p. 504).

Si è anche avuto occasione di constatare che l'attenzione per le garanzie processuali della persona non ha da essere ridotta unilateralmente alla prospettiva della tutela di una sola posizione personale: e, se è vero che, mentre nel processo civile è fisiologica una simmetria di tutele per chi agisce e per chi si difende, nel processo penale lo scrupolo di garanzia è “naturalmente” diretto verso l'accusato, non va tuttavia dimenticato che la stessa nozione di “processo equo”, e comunque il complessivo sistema di beni e di valori protetti dalla Convenzione, impongono altresì di tener conto – in particolare, per quanto riguarda il diritto di accesso al giudice e il diritto a una durata ragionevole del processo, ma in una certa misura anche a bilanciamento delle stesse garanzie processuali dell'accusato – degli interessi vitali di altri soggetti (vittime e testimoni, in particolare).

8.2. - Una questione connessa a quelle cui si è appena accennato è quella della rinunciabilità dei diritti previsti dall'art. 6 della Convenzione: questione che ha avuto modo di prospettarsi sotto parecchi aspetti, a partire da quello, basilare, concernente il “diritto di accesso a un tribunale”.

L'orientamento della Corte europea è da tempo per una risposta, in via di principio, positiva “a tutto campo”, e, ciò, in relazione sia alla giustizia civile sia alla giustizia penale: cfr. Corte eur., *Dewezer*, cit., par. 49 ss., e, soprattutto, *Id., Colozza*, cit., par. 27, dove si sottolinea che la rinunciabilità « si ricava dall'oggetto e dallo scopo dell'insieme dell'articolo » in commento).

Circa la giustizia civile, il richiamo vale, anche e soprattutto, a legittimare l'istituto dell'arbitrato (così, in sostanza, anche Corte eur., 8 luglio 1986, *Lithgow c. Regno Unito*, par. 195 ss.), ferma restando l'inammissibilità degli arbitrati obbligatori (cfr., per quanto concerne l'Italia, la già citata Corte cost., sent. n. 127 del 1977). In argomento cfr. comunque MATSCHER, *L'arbitrage et la Convention*, in PERTTILÄ-DECAUX-IMBERT, p. 281 ss. Circa la giustizia penale, è stata la stessa Corte europea (antesignana, ancora una volta, la sent. *Dewezer*, cit., par. 49) a far riferimento a quelle possibilità conciliative o transattive le cui forme di manifestazione sembrano in continua espansione (cfr., per ampie panoramiche critiche, RODRIGUEZ GARCÍA, *La justicia penal negociada: experiencias de derecho comparado*, Salamanca, 1997; TULKENS-VAN DE KERKHOVE, *La justice pénale: justice imposée, justice participative, justice consensuelle ou justice négociée*, in *Rev. dr. pén. crim.*, 1997, p. 445 ss., cui *adde*, da ultimo, con riferimento alla legge francese del giugno 1999, n. 99-515 sulle « *alternatives aux poursuites* », LE GUHENEQ, in *J.C.P.*, 1999, p. 1325 ss.).

Particolare rilievo – nell'uno e nell'altro settore – ha avuto la questione della rinuncia alla pubblicità: cfr. già Corte eur., *Le Compte, Van Leuven e*